



**Nn. 804 e 841-A**

*Relazione orale*

*Relatore D'AMBROSIO*

**TESTO PROPOSTO DALLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA)**

Comunicata alla Presidenza il 27 ottobre 2010

PER I

**DISEGNI DI LEGGE**

Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali (n. 804)

**d'iniziativa dei senatori MARITATI, ANDRIA, ARMATO, BARBOLINI,  
BIANCHI, BIANCO, BIONDELLI, CAROFIGLIO, CASSON,  
CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE CASTRO, DEL VECCHIO, DELLA MONICA,  
FOLLINI, Vittoria FRANCO, GALPERTI, MONGIELLO, PINOTTI, PROCACCI,  
SARBATI, SERRA, TOMASELLI e VITALI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2008

Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali (n. 841)

**d'iniziativa dei senatori LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFO-  
RIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE,  
LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA e RUSSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2008

**INDICE**

Pareri della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	3
Disegni di legge:		
– testo proposto dalla Commissione .....	»	5
– n. 804, d’iniziativa dei senatori Maritati ed altri .....	»	10
– n. 841, d’iniziativa dei senatori Li Gotti ed altri .....	»	13

**PARERI DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sul disegno di legge n. 804 e su emendamenti**

(Estensore: SARO)

16 dicembre 2008

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità che, all'articolo 2, comma 1, capoverso «371-*quater*», la procedura passiva di costituzione delle squadre investigative comuni sia integrata con il riferimento all'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse, condizione che il precedente capoverso «371-*ter*» richiede per la procedura attiva di costituzione per le squadre investigative comuni.

Si segnala inoltre che l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, reca una disposizione che appare sostanzialmente identica a quella di cui all'articolo 2, comma 1, capoverso «371-*ter*», comma 4.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**sul testo unificato e su emendamenti**

(Estensore: BATTAGLIA)

2 febbraio 2010

La Commissione, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge nn. 804 e 841, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, osservando che appare irragionevole non prevedere, all'articolo 3, la comunicazione dell'atto costitutivo della squadra investigativa al Ministro

della giustizia, considerando che, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, sono comunicate al Ministro della giustizia le modificazioni dell'atto.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Istituzione di squadre investigative comuni  
sovranazionali**

## Art. 1.

*(Attuazione della decisione quadro  
n. 2002/465/GAI)*

1. La presente legge è diretta ad attuare nell'ordinamento interno la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, ed a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di squadre investigative comuni contenute in altri accordi e convenzioni internazionali, in vigore per lo Stato italiano.

## Art. 2.

*(Costituzione  
delle squadre investigative comuni)*

1. Il procuratore della Repubblica può richiedere, in base agli accordi e convenzioni di cui all'articolo 1, la costituzione delle squadre investigative comuni quando procede ad indagini collegate con quelle condotte in altri Stati, relative a delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o a delitti per i quali è prevista la pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere formulata quando vi è l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse sul territorio di più Stati o di assicurare il loro coordinamento, a condizione che i fatti

per cui si procede siano previsti come reato dalla legge di ciascuno Stato.

3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune proveniente dall'autorità di uno Stato estero è trasmessa al procuratore della Repubblica il quale, se ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta all'autorità competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.

4. Il procuratore della Repubblica competente trasmette senza ritardo la richiesta di costituzione della squadra investigativa comune al Ministro della giustizia che, entro dieci giorni, può disporre che ad essa non si dia corso qualora ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

5. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il procuratore della Repubblica trasmette la richiesta di costituzione della squadra investigativa comune alla competente autorità dello Stato estero. La richiesta è comunicata al procuratore generale presso la Corte di appello il quale, se rileva che si tratta di indagini collegate a quelle di altri uffici del pubblico ministero, ne dà notizia ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica dei distretti interessati al coordinamento. Nel caso di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del codice di procedura penale la comunicazione è data al procuratore nazionale antimafia.

### Art. 3.

*(Atto costitutivo  
e durata della squadra investigativa comune)*

1. L'atto costitutivo della squadra investigativa comune è sottoscritto dal procuratore della Repubblica.

2. L'atto costitutivo della squadra investigativa comune indica:

a) il titolo di reato e i fatti oggetto delle indagini;

b) i motivi che giustificano la costituzione della squadra investigativa comune e gli atti da compiere;

c) il funzionario di polizia capo della squadra;

d) i membri nazionali ed i membri distaccati da altri Stati;

e) il termine entro il quale la squadra investigativa comune può operare.

3. Quando la squadra investigativa è costituita nell'ambito degli strumenti normativi dell'Unione europea, l'atto costitutivo può prevedere che alle attività da compiere sul territorio dello Stato italiano possono assistere rappresentanti o esperti di altri Stati, di organizzazioni internazionali o di organismi istituiti ai sensi del Trattato sull'Unione europea, nei limiti della competenza dell'ente di appartenenza.

4. Il termine di cui al comma 2, lettera e), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al procuratore generale presso la Corte di appello o al procuratore nazionale antimafia.

5. Le modificazioni dell'atto costitutivo di squadre istituite su richiesta di Stato straniero sono comunicate anche al Ministro della giustizia.

#### Art. 4.

*(Membri distaccati, rappresentanti ed esperti. Direzione delle indagini e utilizzazione delle informazioni investigative. Acquisizione di atti al fascicolo del dibattimento)*

1. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i membri della squadra in-

investigativa comune designati dalla competente autorità di uno Stato estero possono partecipare agli atti di indagine da compiere sul territorio dello Stato italiano, nonché all'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. Il pubblico ministero che dirige la squadra investigativa comune può escludere i membri della squadra indicati nel comma 1 dalla partecipazione a singoli atti.

3. Ai membri della squadra investigativa comune indicati al comma 1 sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo. Ad essi, se autorizzati ai sensi della legge 21 febbraio 1990, n. 36, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.

4. Ai rappresentanti o esperti di altri Stati, di organizzazioni internazionali o di organismi istituiti ai sensi del Trattato sull'Unione europea non è consentito di esercitare le funzioni conferite ai membri della squadra investigativa comune.

5. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari.

6. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli dell'atto costitutivo, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se la stessa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato.

7. L'autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 6 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo.

8. Nel fascicolo del dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale entrano a far parte i verbali degli atti non ri-



petibili posti in essere dalla squadra investigativa comune nel territorio dello Stato italiano.

Art. 5.

*(Responsabilità civile per i danni)*

1. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato in territorio italiano, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento della attività della squadra investigativa comune, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di appartenenza.

Art. 6.

*(Clausola di invarianza)*

1. All'attuazione della presente legge, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

**DISEGNO DI LEGGE N. 804**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARITATI ED ALTRI

## Art. 1.

1. La presente legge è diretta ad attuare nell'ordinamento interno la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, e a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di squadre investigative comuni contenute in accordi e convenzioni internazionali, in vigore per lo Stato italiano.

## Art. 2.

*(Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 371-ter. - *(Procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni)*. - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati nei confronti di organizzazioni criminali operanti in più Stati, in relazione ai reati puniti dalla legge italiana con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione, quali in particolare i reati relativi al traffico di stupefacenti, alla tratta di esseri umani, al riciclaggio, alla corruzione ed alla pirateria informatica, e vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse.

2. La richiesta di cui al comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'ar-

ticolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la corte di appello; nei casi indicati dall'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.

3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la corte di appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero titolare dell'indagine.

Art. 371-quater. - *(Procedura passiva di costituzione di squadre investigative comuni)*. - 1. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la corte di appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

2. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.

3. Se nella richiesta di costituzione di squadra investigativa comune è previsto il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, il procuratore della Repubblica, sentito il procuratore generale presso la corte di appello, comunica all'autorità dello Stato estero richiedente il rigetto della richiesta.

4. Nel caso di cui al comma 3, il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al Ministro della giustizia il provvedimento di rigetto della richiesta di costituzione di squadre investigative comuni.

Art. 371-*quinquies*. - (*Contenuto dell'atto costitutivo della squadra investigativa comune*). - 1. Nei casi di cui agli articoli 371-*ter* e 371-*quater*, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-*ter*, comma 2, il procuratore generale presso la corte di appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.

2. L'atto che costituisce la squadra investigativa comune contiene l'indicazione:

a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;

b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;

c) del nominativo del direttore della squadra;

d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;

e) degli atti da compiersi;

f) della durata delle indagini;

g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;

h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea, di cui alla lettera g).

Art. 371-*sexies*. - (*Adempimenti esecutivi*). - 1. Nei casi di cui agli articoli 371-*ter* e 371-*quater*, l'atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.

2. Il termine di cui all'articolo 371-*quinquies*, comma 2, lettera f), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la corte di appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.

Art. 371-*septies*. - (*Membri distaccati, rappresentanti ed esperti*). - 1. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.

2. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di

polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.

Art. 371-octies. - (*Utilizzazione delle informazioni investigative*). - 1. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato, per un tempo non superiore a sei mesi. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.

2. L'autorità giudiziaria osserva, negli stessi limiti di tempo di cui al comma 1, le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo».

#### Art. 3.

(*Modifica dell'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale*)

1. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investiga-

tiva comune nel territorio dello Stato italiano;».

#### Art. 4.

(*Disciplina e direzione dell'attività investigativa*)

1. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero.

#### Art. 5.

(*Responsabilità civile per danni*)

1. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato in territorio italiano, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune.

#### Art. 6.

(*Clausola di invarianza*)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

**DISEGNO DI LEGGE N. 841**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LI GOTTI ED ALTRI

## Art. 1.

*(Disposizioni di principio)*

1. La presente legge è diretta ad attuare nell'ordinamento interno la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, e a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di squadre investigative comuni contenute in accordi e convenzioni internazionali, in vigore per lo Stato italiano.

## Art. 2.

*(Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 371-ter. - *(Procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni)*. - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, sempreché vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse o di assicurare il coordinamento delle indagini con l'autorità straniera.

2. La richiesta di cui al comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la Corte d'appello; nei casi indicati dall'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.

3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero o dall'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

Art. 371-quater. - *(Procedura passiva di costituzione di squadre investigative comuni)*. - 1. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

2. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.

Art. 371-quinquies. - *(Contenuto dell'atto costitutivo della squadra investigativa comune)*. - 1. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-ter, comma 2, il procuratore generale presso la Corte d'appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.

2. L'atto che costituisce la squadra investigativa comune contiene l'indicazione:

a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;

b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;

c) del nominativo del direttore della squadra;

d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;

e) degli atti da compiersi;

f) della durata delle indagini;

g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;

h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 371-*sexies*. - (*Adempimenti esecutivi*). - 1. Nei casi di cui agli articoli 371-*ter* e 371-*quater*, l'atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.

2. Nel caso di cui all'articolo 371-*quater*, il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune, può disporre con decreto che non si proceda al compimento degli atti indicati, se risulta evidente che gli stessi sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

3. Il termine di cui all'articolo 371-*quinquies*, comma 2, lettera f), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché,

ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la Corte d'appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.

Art. 371-*septies*. - (*Membri distaccati, rappresentanti ed esperti*). - 1. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.

2. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati ad assistere o a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.

Art. 371-*octies*. - (*Utilizzazione delle informazioni investigative*). - 1. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione

delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.

2. L'autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo».

#### Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune».

#### Art. 4.

*(Disciplina e direzione dell'attività investigativa)*

1. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposi-

zioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

#### Art. 5.

*(Responsabilità civile per danni)*

1. Lo Stato italiano è responsabile per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato da funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune.

2. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato italiano rinuncia a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune, indicate nell'atto costitutivo.

#### Art. 6.

*(Clausola di invarianza)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, all'attuazione del medesimo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

